

Contratto di attività conto terzi

tra

**l'Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Matematica, Informatica e Geoscienze,
OMISSIS**

e

il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, OMISSIS

Premesso che

- il Dipartimento di Matematica Informatica e Geoscienze dell'Università degli Studi di Trieste svolge attività commerciale conto terzi nel rispetto dei propri doveri istituzionali in base al proprio Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza nonché del pedissequo Regolamento per la stipula di contratti per attività conto terzi, entrato in vigore in data 01.01.2021;
- l'art. 52 co. 1 let. b) del suddetto Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza attribuisce ai Dipartimenti dell'Università di Trieste la competenza a stipulare "convenzioni, contratti, accordi per prestazioni per conto terzi";
- che, ai sensi dell'art. 52 co. 4 del predetto Regolamento, i contratti conto terzi sono stipulati dal Direttore di Dipartimento, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento;
- il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia ha manifestato l'interesse di affidare al MIGe l'esecuzione di uno studio delle aree idonee e percorsi per stoccaggio acqua sul Carso triestino ai fini irrigui/antincendio;
- in data XX.XX.XXXX il Consiglio di Dipartimento ha autorizzato la stipulazione di un contratto conto terzi con il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia avente ad oggetto quanto sopra, verso il corrispettivo di euro 28.000,00 al netto dell'IVA di legge;

Le Parti, come sopra domiciliate e rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del contratto.

Art. 2 – Oggetto e fasi di realizzazione

Il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia affida all'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Matematica Informatica e Geoscienze, l'esecuzione di uno studio delle aree idonee e percorsi per stoccaggio acqua sul Carso triestino ai fini irrigui/antincendio.

Nella cornice sopra delineata il MIGe si occuperà nello specifico di eseguire le seguenti attività:

1) Individuazione dei possibili punti di captazione e loro caratterizzazione

Si prevede di dare corso ad attività volte ad individuare i più promettenti punti di captazione delle acque sotterranee presenti sul Carso Classico e di caratterizzarli attraverso alcune campagne per la determinazione quantitativa e qualitativa attraverso misure dirette e con l'installazione di sonde multiparametriche per il monitoraggio in continuo.

2) Individuazione dei possibili punti di stoccaggio dell'acqua

In accordo con il Consorzio si daranno corso ad attività volte alla caratterizzazione geologica e geomorfologica di specifiche aree del Carso Classico per l'individuazione dei siti più idonei per la realizzazione di bacini di stoccaggio delle acque.

3) Individuazione dei possibili percorsi per la realizzazione della rete di approvvigionamento dei bacini di stoccaggio

In funzione dei risultati delle attività del punto 2 si procederà ad una valutazione dei migliori percorsi per lo stoccaggio delle acque ponendo particolare attenzione alle possibili interferenze con cavità e aree soggette a sinkhole.

4) Elaborazione dati e redazione della relazione

I dati acquisiti in campagna verranno informatizzati in un geodatabase e confluiranno in una relazione illustrativa.

Tutte le attività dovranno concludersi entro 12 mesi dalla stipula del contratto

Art. 3 - Corrispettivo

A titolo di corrispettivo per l'espletamento delle attività indicate all'art. 2 del presente contratto, il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, verserà a favore del MIGe la somma di euro 28.000,00 (ventottomila/00) oltre l'Iva di legge.

Le parti stabiliscono che il pagamento delle attività di cui all'art. 2 del presente contratto avverrà come segue:

1. saldo ad ultimazione della prestazione da parte di UNITS e comunque in seguito alla presentazione di pedissequa fattura.

Le fatture dovranno essere intestate e inviate a:

Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia – Via Roma, 58 – 34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Codice destinatario per fatturazione elettronica W7YVJK9 - C.F. 90007040315

Email: info@pianuraisontina.it – PEC: bonificavg@legalmail.it

Tel. +39 0481 774311

La somma verrà versata tramite PagoPA sul seguente conto corrente di tesoreria 36968 intestato all'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Matematica Informatica e Geoscienze.

Art. 4 – Personale

L'Attività sarà svolta da personale del Dipartimento di Matematica Informatica e Geoscienze e potrà coinvolgere, oltre al responsabile, ricercatori, collaboratori, personale tecnico, dottorandi e

assegnisti di ricerca. Il Consorzio e il MIGe manifestano anche l'interesse ad attivare Borse di Ricerca con l'inserimento di personale, selezionato con appositi bandi, di cui al comma 5 art. 18 L. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni. Durata della/e borsa/e e gli impegni finanziari sono a discrezione del responsabile scientifico, nel rispetto del limite temporale indicato nell'art. 2 e del contributo finanziario erogabile dal Consorzio, di cui all'art. 3.

La responsabilità dell'esecuzione dell'Attività sarà affidata:

- per UNITS al prof. Luca Zini;
- per il Committente al dott. Daniele Luis.

Art. 5 – Recesso

Le parti possono recedere anticipatamente dal contratto dandone comunicazione scritta con raccomandata AR all'altra Parte con un preavviso di almeno trenta (30) giorni.

Le parti precisano comunque che l'eventuale recesso che dovesse intervenire fra le stesse non fa terminare gli obblighi di confidenzialità di cui all'art. 7, che termineranno trascorsi 10 (dieci) anni dall'ultimo ricevimento delle informazioni confidenziali.

In caso di cessazione del presente Contratto, resta comunque impregiudicato il diritto di UNITS a ricevere il corrispettivo per la parte di Servizi già espletati, ed il rimborso degli oneri sostenuti nonché per quelli in corso di esecuzione.

Art. 6 – Utilizzo dei Risultati e Proprietà intellettuale

UNITS potrà far comunque riferimento ai risultati dell'Attività per trarne argomento di tesi di laurea e potrà dare luogo a pubblicazioni scientifiche con modalità da concordarsi tra le parti.

Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi:

- a) al proprio “background”, intendendosi tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente contratto;
- b) al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del presente contratto, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento del presente contratto ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso.

Art. 7 – Informazioni riservate

Sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all'altra o identificate per iscritto come “riservate”, che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di

qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull'organizzazione degli stessi e così via.

Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto, che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti, sono riservate e confidenziali, e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela. Pertanto, la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell'esecuzione dell'Attività oggetto del presente contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall'altra Parte.

Nulla nel presente Contratto potrà vietare o limitare l'uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa:

- a. di pubblico dominio;
- b. diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente Contratto;
- c. rivelate da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza;
- d. note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente Accordo e in assenza di vincoli di riservatezza;
- e. sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate. Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (es.: consulenti, fornitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione.

Le Parti manterranno riservati, e daranno istruzioni al proprio personale affinché vengano considerati di carattere confidenziale e segreto, tutti i dati e le informazioni che vengano portati a conoscenza delle Parti, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di Servizi di cui al presente Contratto.

Le Parti si impegnano ad usare, nei confronti di tali dati ed informazioni, la massima cura e la massima discrezione secondo le disposizioni normative in materia.

Alla conclusione del rapporto giuridico ciascuna Parte è obbligata a restituire all'altra le informazioni Riservate nonché comunque a distruggerle, salvo che ciò non sia oggettivamente e materialmente possibile, ovvero discenda dalla richiesta scritta formulata dall'altra Parte.

Salvo diverso accordo scritto, la clausola di riservatezza di cui alle precedenti disposizioni si estende a tutte le notizie relative alle attività disciplinate dal presente contratto, ivi comprese le specifiche tecniche e metodologiche, notizie che non debbono essere utilizzate da una parte nei confronti di terzi o da parte di chiunque collabori con le Parti ad attività diverse da quelle contemplate nel presente Contratto, salvo il previo espresso consenso dell'altra Parte.

Art. 8 – Responsabilità

Ad eccezione degli obblighi previsti dall'art. 7, le parti concordano che, nell'esecuzione delle proprie prestazioni, la responsabilità di UNITS è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.

Art. 9 – Sicurezza e accesso ai locali

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative dovute *ex lege* per il proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto.

L'Ateneo consente al personale del Committente, eventualmente incaricato del coordinamento delle attività oggetto del presente contratto, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle ricerche medesime.

Per le stesse finalità sarà consentito al personale dell'Ateneo incaricato dell'esecuzione delle ricerche in questione, l'accesso alle sedi del Committente limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nelle predette sedi mettendo a disposizione del personale di UNITS le proprie attrezzature per l'organizzazione delle attività di progetto e la preparazione dei materiali e, in particolare, stampanti, plotter, proiettori, computer.

Art. 10 – Codice etico

Il Committente dichiara di aver letto il Codice unico di comportamento e etico di UNITS e di conformare i propri comportamenti alle suddette disposizioni nonché alla normativa sull'anticorruzione, impegnandosi a rispettare e a far rispettare al proprio personale - apicale e sottoposto - il suddetto Codice unico di comportamento e etico.

La violazione delle regole previste dal Codice e dalla normativa sull'anticorruzione rappresenta grave inadempimento contrattuale che può giustificare la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Art. 11 – Revisione e modifiche

Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si fa rinvio alla normativa vigente

in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ateneo contraente, nonché ad eventuali accordi specifici già in essere.

L'eventuale tolleranza di una delle parti o di altri sottoscrittori del presente contratto di comportamenti degli altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nello stesso non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

Art. 12 – Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana.

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, la relativa controversia giudiziaria sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari alle finalità del presente contratto ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dallo "European Data Protection Board (EDPB)".

Art. 14 – Spese, modifiche e comunicazioni

Ciascuna parte sosterrà le spese di bollo di rispettiva competenza, il versamento sarà a carico di UNITS con modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 D.P.R. n. 642 del 1972 e D.M. 17giugno 2014, AUT. 410481/1993.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 1 lett. B) tariffa-parte seconda D.P.R. n. 131/86. Eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera, e-mail o PEC, sempre che sia indirizzata come segue:

a) al Committente:

e-mail: info@pianuraisontina.it

PEC: bonificavg@legalmail.it

b) a UNITS

e-mail: segreteriaadm@units.it; manuel.carnio@amm.units.it;

PEC: dmg@pec.units.it

ovvero presso il diverso indirizzo o email o PEC che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi su indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 15 – Dichiarazioni finali

Le parti dichiarano che il contenuto del contratto è stato interamente oggetto di trattativa e quindi negoziato. Non trovano pertanto applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c. in punto di clausole vessatorie.

Trieste, lì

Università degli Studi di Trieste
Dip. di Matematica, Informatica e Geoscienze
Il Direttore di Dipartimento *pro tempore*
(firmato digitalmente)

Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia
Il Presidente
e legale rappresentante
(firmato digitalmente)